

Allegato "A" al numero 34659/6056 di repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile e al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata

"ASSOCIAZIONE POMPIERI DELLA VALLE INFERNOTTO - ONLUS"

più brevemente indicata come

"A.P.V.I. - ONLUS"

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Barge via Carlo Alberto 106.

Il mutamento di ubicazione della sede sociale, purchè nello stesso comune, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non costituirà modificazione statutaria.

Art. 3 - Scopi e oggetto sociale

L'Associazione non persegue finalità di lucro;persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Essa è apartitica e aconfessionale. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività di solidarietà civile, sociale e sociosanitaria.

	L'Associazione si propone i seguenti scopi:	
	- effettuare erogazioni gratuite in denaro o in natura	
	(beneficenza di erogazione) nei confronti di enti	
	pubblici che operano nell' ambito dell' assistenza	
	sociale e socio sanitaria, della tutela dei diritti	
	civili, degli aiuti umanitari: in tale attività è	
	compresa la raccolta di fondi per l'acquisto di mezzi	
	(automezzi antincendio, auto ambulanze, automezzi per	
	soccorso civile socio sanitario-sociale), attrezzature e	
	materiali da destinare e/o conferire in comodato al	
	Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del	
	Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile per	
	destinarli esclusivamente al Distaccamento dei Vigili	
	del Fuoco volontari di Barge;	
	- svolgere tutte le attività direttamente connesse al	
	proprio scopo istituzionale in quanto integrative e	
	complementari allo stesso.	
	Per il raggiungimento di questi scopi l'Associazione	
	potrà:	
	- svolgere iniziative ricreative;	
	- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre,	
	rassegne;	
	- organizzare tornei e gare sportive;	
	- realizzare depliant, pieghevoli pubblicitari,	
	audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro	

materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

- utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate.

Art. 4 - Durata

La durata dell' Associazione è illimitata.

Art. 5 - Soci

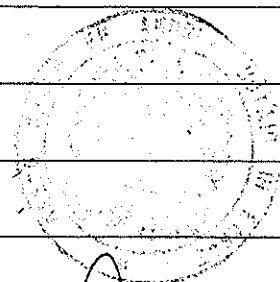
Possono essere ammessi come soci tutti i soggetti, maggiori di età.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto: essi eleggono gli organi direttivi dell' Associazione, approvano e modificano statuto e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.

Art. 6 - Soci onorari

Il Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di "socio onorario" a soggetti che si siano particolarmente distinti per i servizi resi a favore dell' Associazione, nel campo del volontariato e della vita sociale locale.



Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale, dà diritto a usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere in ogni campo il buon nome dell' Associazione, e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Art. 8 - Decadenza o esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all' Associazione:

per decesso;

per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Presidente del Consiglio Direttivo;

per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;

per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora venga accertato che il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione o fomentato dissidi o disordini fra i soci. A carico dei soci il

Consiglio Direttivo può adottare i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'associato ha diritto di presentare proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 9 - Organi

Gli organi dell' Associazione sono:

L'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell' oggetto sociale, fatta eccezione per tutte le operazioni che per disposizioni di legge e del presente Statuto sono riservate all' Assemblea.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Possono prendere parte alle assemblee dell' Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

delibera, nei limiti dello statuto, l'indirizzo generale dell' attività e la gestione dell' Associazione; elegge il Consiglio Direttivo; delibera su tutte le materie che le vengono sottoposte dal Consiglio direttivo.

approva, 'annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Art. 12 - Convocazione

La convocazione dell' Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo, a mezzo di avviso affisso presso la sede sociale o di attività, almeno sette giorni prima dell'adunanza, ed inviato nello stesso termine ai soci con mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

La convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nell'avviso può essere previsto il giorno per la seconda convocazione, che non può essere lo stesso

della prima.

Art. 13 - Validità e funzionamento dell'assemblea

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti..

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea.

Di ogni assemblea deve essere redatto, su apposito libro, verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale della assemblea straordinaria deve essere redatto dal Presidente.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci, e nel proprio seno elegge il Presidente (qualora non venga eletto dall'assemblea), ed eventualmente un Vice Presidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario e tre Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per

il periodo fissato dall'assemblea di nomina, e comunque non superiore a tre esercizi: essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo convochi, o ne venga fatta richiesta da almeno due membri; il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno due componenti.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto o dalla legge. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione;

attua le delibere dell'Assemblea;

delibera circa gli investimenti utili o necessari allo svolgimento dell'attività statutaria;

delibera in merito all'acquisto, alla vendita, alla cessione gratuita in proprietà o in uso, di

attrezzature, impianti, automezzi, imbarcazioni e di

ogni altro bene purchè strumentale o connesso all'

attività istituzionale;

predispone il rendiconto economico e finanziario da

presentare all' Assemblea;

riferisce all'assemblea sull' attività svolta e su

quella in programma;

delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;

stabilisce le quote che i soci devono versare

annualmente;

designa i collaboratori preposti alle varie attività;

convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee

straordinarie;

delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei

soci.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'

Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e

dispone del potere di firma sociale.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne

esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento della

Associazione e degli atti amministrativi compiuti in

nome e per conto dell' Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'

attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio. Nel caso di assenza e/ o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da:

quote associative e contributi degli aderenti;

contributi e liberalità dei privati (donazioni, lasciti testamentari);

contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

rendite di beni mobili e immobili pervenuti all' Associazione a qualunque titolo.

Art. 18 - Esercizi sociali

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, e lo sottopone alla approvazione della assemblea.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste direttamente

connesse.

Art. 19 - Distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

Art.20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno i 3/4 dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento, delibera altresì la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione ONLUS con analoghe finalità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Iniziative di cooperazione

L'Associazione potrà partecipare ad iniziative promosse da federazioni o ad enti operanti nei suoi stessi ambiti di attività, a livello regionale o nazionale.

Art. 22 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal

presente statuto si applicano le norme del Codice
Civile e delle leggi speciali.

In originale firmato:

GENRE CLAUDIO

CAFFARO MARCO

LORENZATI CRISTIAN

CARRUCCI PAOLO

BENGASIO MAURIZIO

GALAVERNA NICOLO'

CARLO ARESE NOTAIO

REGISTRATO A SALUZZO

Il 18-11-2008

al N° 3614 S. 1T

con EURO 168,00

di cui imposta trascrizione.

€

Copia conforme all'originale, firmato a
sensi di legge

Si rilascia per ...

Barge 28 novembre 2008

